



**Tribunale Amministrativo Regionale
per la Toscana**

Il Presidente

cds - Giustizia amministrativa
TAR-PI - TAR Toscana - Firenze
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0001558 - 21/04/2015 - USCITA



cds 000021523209

AVVISO AI SIGNORI AVVOCATI

Desidero evidenziare alle SS.LL. taluni aspetti fondamentali nella redazione e nella presentazione degli atti processuali.

1) In primo luogo, mi preme ricordare che il codice del processo amministrativo (D. Lgs. 104/2010) ha fissato il fondamentale principio secondo cui “*il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica*” (art. 3, co. 2, c.p.a.).

Il predetto principio di sinteticità è ribadito nei successivi artt. 73, co. 2 (relativo all’udienza di discussione) e 120, comma 6 (per la materia degli appalti).

Ricordo, ancora, che l’art. 26 c.p.a. impone al Giudice, quando dispone sulle spese del giudizio, di tener “*anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità*”.

2) In ossequio a tale principio di chiarezza e sinteticità le SS.LL. sono pregate di attenersi alle seguenti modalità, peraltro già seguite da buona parte del Foro toscano:

- a) numerazione delle pagine del ricorso, dei motivi aggiunti, del ricorso incidentale, delle memorie;
- b) contenimento del numero delle pagine degli atti indicati sub a) in modo da assicurare il predetto principio di chiarezza e sinteticità (tendenzialmente non oltre 25 pagine);

- c) redazione di ogni pagina in modo da non superare le 24 righe, con caratteri ben leggibili e non inferiori a p.12 dell'ambiente informatico WORD;
- d) evitare di depositare copie sbiadite o di difficile lettura;
- e) evitare – per le due copie per Presidente e Relatore - la modalità di stampa “fronte-retro”;
- f) evitare l'abuso della tecnica informatica del “copia e incolla”, per cui vengono inutilmente riprodotte/ritrascritte nel testo del ricorso e degli altri atti processuali intere pagine di sentenze, provvedimenti ed altri documenti, anche per le parti che poca o nessuna attinenza hanno con l'oggetto della controversia.

3) Ricordo, ancora, che altro fondamentale principio enunciato dall'art. 2, comma 2, c.p.a., è quello secondo cui *“il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo”*.

Inoltre, l'art. 71, comma 1, dello stesso codice, dispone che l'istanza di fissazione di udienza non è revocabile.

Per osservare il predetto principio di celerità le SS.LL. sono pregate perciò di:

- a) evitare di chiedere rinvii o cancellazioni dal ruolo che non siano rigorosamente documentate e motivate, con riferimento a gravi ed oggettive ragioni;
- b) evitare di depositare istanze di rinvio, dichiarazioni di rinuncia, di c.m.c., di s.c.i., senza il rispetto dei termini processuali, di cui all'art. 71, comma 5, c.p.a. (almeno 60 giorni prima dell'udienza): ciò all'evidente fine di non predisporre ruoli di udienza che alla fine risultano sostanzialmente vuoti;
- c) ove l'istanza di rinvio sia motivata con riferimento a trattative in corso, indicare con precisione l'iter del procedimento di composizione bonaria della controversia, con l'indicazione anche dei termini congrui e prevedibili per la conclusione del predetto procedimento “transattivo”: ciò, anche al fine di consentire eventualmente al Collegio giudicante – ferme ovviamente le

prerogative e competenze decisionali di ciascun Presidente di Sezione e di ciascun Collegio - l'esercizio del potere istruttorio di cui all'art. 64 c.p.a..

Sicuro della comprensione e della collaborazione delle SS.LL. (molte delle quali già si attengono alle predette modalità) nel dare riscontro alle sopra elencate segnalazioni, ispirate, come detto, ai ricordati principi del processo amministrativo ed all'esigenza di fornire ai cittadini un servizio quanto più possibile conforme ai precetti di matrice europea e costituzionale, porgo i più cordiali saluti ed un sincero augurio di sempre maggiore, leale ed armoniosa collaborazione.

Il presente avviso sarà trasmesso, ai fini della diffusione a tutti gli Avvocati e alle Avvocature pubbliche, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Toscana ed altresì all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, alla Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti e al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.
Firenze,

Il Presidente

Armando Pozzi



